

Sentenza n. 2019/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo GRECO Presidente

Innocenza ZAFFINA Giudice relatore

Daniela ALBERGHINI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 31489, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Regione Veneto contro ...

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 15 settembre 2021, tenutasi in collegamento remoto, con le modalità previste dal decreto presidenziale del 15 aprile 2021, ai sensi dell'art. 85, c. 8 bis, d.l. 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., il relatore Cons. Innocenza Zaffina e il rappresentante del pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Francesca Dimita, che ha concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. ... per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno

all'immagine, quantificato di euro 157.248,00, in favore dell'I.N.P.S., oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Dagli atti di causa si evince quanto segue

Con la nota prot. n. 8880.10/11/2014. 0009928.U, a firma del Direttore regionale dell'INPS – Direzione Regionale Veneto, perveniva alla Procura una denuncia di danno, in relazione alla condotta del dipendente

.... Venivano, in particolare, trasmessi: la segnalazione di ipotesi di reato, presentata in data 2.9.2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, la nota di contestazione di addebiti disciplinari destinata al dipendente e la Determinazione dell'Ufficio di disciplina dell'ente n. 59/2014, con la quale è stata irrogata al convenuto la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Con nota a mezzo pec (prot. 1162 del 21.2.2018), la Procura richiedeva all'Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova la trasmissione degli esiti del procedimento penale n. 2014/009233 RGNR e del conseguente procedimento n. 2015/007316 R.G. G.I.P. a carico del sig. Con nota del 4.7.2018, il predetto Ufficio trasmetteva copia della sentenza n. 368 del 20.6.2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale il sig. ..., imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 (peculato) c.p., è stato condannato alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'Ente di appartenenza, costituitosi parte civile, liquidato in euro 53.102,63. Tale sentenza è passata

in giudicato.

Con nota prot. n. 4648 del 4.7.2018 e con successiva nota prot. n. 60 del 9.1.2020, la Procura chiedeva all'INPS di relazionare sugli importi percepiti a titolo di retribuzione dal dipendente nel periodo nel quale sono state poste in essere le condotte illecite, sulla sussistenza di un eventuale danno da disservizio e di produrre gli articoli di stampa relativi alla vicenda, nonché gli atti del giudizio penale, ivi compresa la costituzione di parte civile e i verbali di udienza.

Con note a mezzo pec del 3.9.2018 (acquisita al prot. n. 0005774 del 3.9.2018), e del 14.1.2020 (acquisita al prot. n. 175 di pari data), l'INPS trasmetteva quanto richiesto. Dalla documentazione inviata emergeva che il convenuto, nel periodo dal 19 ottobre 2012 al 7 agosto 2014, in qualità di dipendente dell'INPS, in servizio presso la sede di Padova, si era appropriato della somma di euro 157.248,00, simulando liquidazioni di spese legali, non dovute, relative a controversie conclusesi con esito favorevole all'INPS, accreditando le somme sul proprio conto corrente. Già prima della condanna da parte del Tribunale di Padova, il dipendente aveva provveduto a versare, anche mediante cessione del TFS, una parte di quanto sottratto, residuando l'importo di euro 53.102,63, così come accertato dal Tribunale, che a tale importo, dunque, commisurava la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'Ente.

Secondo quanto riferito dall'INPS, non si sarebbe prodotto, nella specie, alcun danno da disservizio in conseguenza delle condotte illecite del dipendente, tant'è che l'Ente si è costituito parte civile soltanto per il ristoro

del danno patrimoniale derivato dalla sottrazione delle somme, in merito al quale, peraltro, è intervenuta la condanna del Tribunale di Padova per l'importo residuo sopra indicato. Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la condanna per il reato di peculato è divenuta irrevocabile.

Ritenendo che i fatti addebitati e per i quali è stata riconosciuta la sussistenza di responsabilità penale, abbiano generato una ulteriore responsabilità in capo al ... - ovvero quella per danno all'immagine - con invito a dedurre notificato in data 9 novembre 2020, la Procura ha contestato il danno, quantificato in euro 157.248,00 e invitando il sig. ... a depositare memorie difensive e documenti ed a richiedere eventuale audizione, per esporre le proprie ragioni. Il sig. ... non ha inteso produrre scritti e documenti né ha avanzato richiesta di essere sentito.

Non essendo pervenuti elementi di segno contrario, idonei ad escludere la responsabilità prospettata nell'invito, sulla scorta della ricostruzione fattuale, la Procura ha evocato in giudizio il convenuto.

In punto di diritto, il Requirente ha evidenziato che il danno all'immagine trova la propria disciplina, sotto il profilo procedurale, nell'art. 51, c. 7, c.g.c, il quale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della l. n. 97/2001 ad opera dell'art 4, c. 1, lett. h), dell'All. 3 al d. lgs. n. 174/2016, ha ampliato il novero dei reati in relazione ai quali è configurabile il danno in questione. Sebbene l'art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009, non sia stato abrogato nella parte in cui prevede che le Procure contabili esercitino l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dal già menzionato art. 7 della l. n. 97/2001 e, dunque,

esclusivamente per i reati previsti dal Capo I Titolo II del libro secondo del c.p. (c.d. reati propri contro la P.A.), l'avvenuta abrogazione di tale ultima norma (art. 7 l. n. 97/2001, cit.), unitamente alla espressa previsione, nell'art. 4, c. 2, del citato Allegato 3, della "sostituzione" delle norme abrogate con quelle "corrispondenti" contenute nel Codice, disciplinanti i medesimi istituti, consentirebbe, secondo il Requirente, di ritenere azionabile il danno all'immagine in tutte le ipotesi di reati contro la P.A., a prescindere dalla qualificazione del responsabile come intraneus nella fattispecie penale.

In relazione alla quantificazione del danno, l'art. 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20, applicabile, in quanto norma sostanziale, alle condotte produttive di danno all'immagine poste in essere dopo la sua entrata in vigore, dispone che l'entità di tale danno si presuma, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal responsabile. Resta ferma la disposizione – contenuta nel menzionato art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del d.l. n. 78/2009 - secondo cui il decorso del termine di prescrizione dell'azione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Secondo il Requirente, nella specie, il reato imputato in via definitiva dal Giudice penale al convenuto (peculato) è grave e reiterato nel tempo. Nella sentenza di condanna, infatti, si dà atto che l'ex dipendente dell'INPS, addetto ai pagamenti in favore dei professionisti, tra i quali quelli liquidati all'esito di giudizi, aveva disposto 39 versamenti ingiustificati a proprio favore nell'arco di circa due anni, attraverso la simulazione di atti di liquidazione di spese legali inesistenti, riferendo gli stessi a sentenze nelle

quali l'Istituto era risultato vittorioso e vi era stata compensazione delle spese legali. A seguito della segnalazione effettuata da un professionista del libero foro e dei conseguenti controlli, erano emersi i pagamenti e le corrispondenti anomalie nella procedura telematica adottata dall'Ente, denominata SISCO. I pagamenti, peraltro, erano tutti destinati ad un unico conto corrente, intestato al convenuto. Il reato è stato accertato in via definitiva, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ed è stato commesso contro la P.A. di appartenenza dell'invitato; la vicenda è stata riportata con dovizia di particolari dalla stampa locale, gettando discredito sull'INPS e comportato un grave vulnus all'onore e al prestigio della stessa. Tra l'altro, come emerge dalla sentenza, il convenuto ha commesso i fatti ascrittigli in occasione e abusando della propria qualità di addetto ai pagamenti e, dunque, della qualifica rivestita all'interno dell'Ente. Pertanto, secondo la Procura, si sarebbero verificate tutte le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione risarcitoria. In particolare, dallo stato degli atti, emergerebbe la condanna, passata in giudicato, per un reato contro la pubblica amministrazione, commesso da un soggetto legato da rapporto di servizio alla stessa e il clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto riconosciuto come responsabile. Non si porrebbe poi alcun problema di ammissibilità della domanda (che in ogni caso non sussisterebbe in base a quanto sopra evidenziato), in quanto il reato di peculato è un reato proprio, disciplinato dall'art. 314, che trova collocazione nel Capo I, Titolo II del libro secondo del c.p. Infine, per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta illecita dell'invitato dovrebbe ricondursi al dolo, il

quale postula – in specie - la coscienza e volontà di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e si estende anche all'evento dannoso, costituente conseguenza prevedibile e diretta della condotta medesima.

In ordine alla quantificazione del danno, secondo il Requirente, troverebbe applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, attesa la collocabilità della fattispecie generatrice del danno in epoca posteriore alla data di entrata in vigore della norma, introdotta, nel testo della l. del 1994, dall'art. 1, c. 62, dalla l. 6 novembre 2012 n. 190.

Come accertato in sede penale e come risulta dal prospetto prodotto dalla Procura, redatto sulla base degli atti di liquidazione contestati, le condotte illecite imputabili al ... sono state poste in essere nel periodo 19/10/2012-7/8/2014 e sono, dunque, solo in minima parte (19.10/19.11.2012) precedenti alla entrata in vigore della norma.

Applicando, per la determinazione del danno complessivo, il criterio normativamente indicato, tenuto conto che i pagamenti che il dipendente ha effettuato in proprio favore, a partire dal 14 dicembre 2012 fino ai primi di agosto del 2014, corrispondono all'importo di euro 152.214,40, la pretesa risarcitoria ammonterebbe ad euro 304.428,80. A tali somme dovrebbero aggiungersi quelle sottratte nel periodo antecedente, pari ad euro 5.033,60, con riferimento alle quali, ai fini della quantificazione del danno, si potrebbe, ad avviso del Requirente, fare riferimento, trattandosi della stessa fattispecie, sempre al criterio del doppio, quale parametro equitativo e non normativo, e, dunque, euro 10.067,20 per un totale di euro 314.496,00. Poiché il criterio di quantificazione utilizzato consente la quantificazione, in via presuntiva, del

danno, tuttavia, ad avviso della Procura, occorrerebbe tener conto di una serie di circostanze.

Da un lato, andrebbe considerata l'integrale restituzione, in parte spontanea ed in parte a seguito di condanna del Tribunale di Padova, delle somme sottratte all'INPS nonché il licenziamento del convenuto, intervenuto nel novembre del 2014, all'esito di procedimento disciplinare originato proprio dalla scoperta della condotta illecita del dipendente. D'altra parte, dovrebbe considerarsi l'obiettivo gravità del reato commesso, la grave e reiterata violazione dei doveri istituzionali, finalizzata a procurare al convenuto un indebito arricchimento in danno dell'amministrazione di appartenenza, l'elemento soggettivo del dolo, nonché le ripercussioni negative sull'immagine dell'amministrazione di appartenenza del medesimo; inoltre, non può non essere presa in esame l'obiettivo risonanza mediatica della vicenda, per effetto della ripetuta diffusione, sia pure sulla stampa locale, dei fatti illeciti, anche in ragione del procedimento penale.

Alla luce di quanto sopra, la quantificazione del danno all'immagine, tenendo conto della identità delle condotte e delle conseguenze che ne sono derivate sotto il profilo della lesione della reputazione dell'amministrazione pubblica alle cui dipendenze lavorava il convenuto, ad avviso della Procura, andrebbe limitato all'importo di euro 157.248,00, pari a quanto percepito per effetto dell'illecito ovvero nel diverso ammontare, maggiore o minore, determinato in corso di causa. Il convenuto non si è costituito.

Nell'udienza del 15 settembre 2021, udito il relatore Cons. Innocenza Zaffina, il PM, nella persona del Vice Procuratore Generale Cons. Francesca

Dimita, si è riportato all'atto di citazione e ha insistito per la condanna del convenuto.

DIRITTO

I. Contumacia del convenuto

In via preliminare, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice di giustizia contabile, dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio, benché ritualmente evocato mediante notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 88, cc. 5 e 6, c.g.c. (cfr. documenti attestanti l'avvenuta notifica depositati dalla Procura regionale).

II. Danno all'immagine

Il presente giudizio ha per oggetto il danno all'immagine di € 157.248,00, cagionato dal convenuto all'INPS, secondo la prospettazione del Requirente (richiamata in fatto) che il Collegio ritiene pienamente fondata, in quanto corroborata da idonei elementi probatori.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che si siano verificate tutte le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine, ai sensi del comma 30 ter, d.l. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009.

In particolare, ad avviso del Collegio, l'azione promossa dalla Procura regionale è meritevole di accoglimento, tenuto conto dei numerosi elementi comprovanti la condotta antiggiuridica realizzata dal convenuto e l'indubbia lesione che tale illecito, anche di rilievo penale, ha arrecato all'immagine dell'INPS, ingenerando nell'opinione pubblica un notevole discredito nei confronti dell'attività istituzionale propria di tale Amministrazione.

Ferme restando le caratteristiche dell'istituto quali evincibili dalla giurisprudenza della Corte dei conti (v. al riguardo, tra le altre, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 29/2017), il danno all'immagine è stato normativamente configurato, con riferimento a specifiche figure di reato, con l'art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009, poi modificato con d.l.103/2009, conv. con legge 141/2009. In base a tali norme, il pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione si realizza a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione. Successivamente, l'art.1 c. 62 della legge. 6 novembre 2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) ha aggiunto il comma 1 - sexies all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, secondo cui l'entità del danno all'immagine "si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente". Da ultimo, il Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), intervenuto prima dell'instaurazione del presente giudizio, con l'art. 4, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001 che, in combinato disposto con l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, conv. in legge 102/2009, limitava la configurabilità del danno all'immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, capo I del codice penale), con la conseguenza della possibilità di perseguire il danno all'immagine anche per

reati previsti in altri titoli del codice penale, purché in pregiudizio della pubblica amministrazione.

Costituiscono, pertanto, presupposti necessari per l'esercizio dell'azione una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato del pubblico ufficiale commesso in pregiudizio della pubblica amministrazione, nonché, in base a pacifica giurisprudenza contabile, il clamore mediatico (clamor fori) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, che rappresenta il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione dell'ente pubblico per effetto della condotta illecita del proprio dipendente.

Sotto il primo profilo, non v'è dubbio in ordine all'integrazione del requisito prescritto dal suddetto art. 17, co. 30 ter, ben potendo il necessario giudicato penale essere rappresentato - come nella specie - da una sentenza resa ai sensi dell'art. 438 e ss. c.p.p. (in seguito a rito abbreviato). In particolare, sono state accertate le condotte integranti il reato di peculato (art. 314 c.p.), con sentenza n. 368 del 18 settembre 2017 del Tribunale di Padova, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emessa ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p.); sentenza divenuta irrevocabile in data 27 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel presente giudizio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Tale efficacia consegue, ai sensi del secondo comma di cui al citato art. 651 c.p.p., anche alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato; circostanza che non ricorre

nella fattispecie (in tal senso, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 912/2016).

Ciò posto, il Collegio ritiene di dovere comunque verificare se il compendio probatorio a carico del convenuto sia idoneo per pervenire alla affermazione di responsabilità in questa sede. Come è noto, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi gli atti che provengono dal procedimento penale, su cui la sentenza emessa in seguito a rito abbreviato fonda il proprio convincimento. Nel giudizio civile o amministrativo di danno, infatti, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti (Corte dei conti, Sez. I appello, 13.3.2014 n. 406). In altri termini, ancorché la condanna sia stata disposta non a seguito di dibattimento, ma con un rito alternativo, i relativi elementi di prova devono ritenersi transitati nel presente giudizio e oggetto di valutazione da parte del Giudice contabile ai sensi dell'art. 95 c.g.c., e ben possono essere considerati e valutati, secondo il principio del libero convincimento del Collegio, per stabilire la fondatezza o meno della pretesa accusatoria (cfr., Sezione Prima Giurisdizionale d'appello, sentenza n. 115/2019).

Le condotte illecite e dolose contestate dalla parte pubblica attrice si appalesano incontroverse, in considerazione delle risultanze illustrate in fatto e scaturenti da accertamenti e controlli diretti dell'amministrazione danneggiata. Tali accertamenti hanno dato luogo, in esito al procedimento

penale 2014/009233 RGNR e n. 2015/007316 R.G. G.I.P, alla sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Padova sopra richiamata, cosicché si ritiene che sia avvenuto il raggiungimento della prova della materialità dei fatti illeciti. Da ciò discende che risulta, ormai, accertato che il convenuto si è reso responsabile di tutte le condotte, penalmente rilevanti, richiamate in fatto, e, in particolare, dell'illecita appropriazione della complessiva somma di euro 157.248,00, mediante la simulazione di liquidazioni di spese legali, non dovute, relative a controversie conclusesi con esito favorevole all'INPS. Risulta altresì comprovato l'elemento soggettivo del dolo, ovverosia la piena coscienza e volontà della condotta consistente in un'attività contraria ai propri doveri d'ufficio, nonché del conseguente pregiudizio per l'amministrazione. Rileva, in proposito, l'ammissione senza riserva dell'addebito da parte del convenuto (richiamata nella sentenza del G.i.p.), cui seguiva la parziale e spontanea restituzione del maltolto. L'INPS si è costituito parte civile nell'ambito del richiamato procedimento penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, lamentando anche il danno all'immagine, il cui accertamento, secondo le conclusioni della difesa di parte civile, è "riservata al giudizio erariale...". Depone inoltre, con riferimento agli ulteriori elementi comprovanti la condotta illecita e il danno contestato, l'esito del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso del dipendente (cfr. Determina n. 59 del 22 ottobre 2014 dell'Ufficio Disciplina INPS). Rilevano, infine, gli elementi probatori precisi, gravi e concordanti, acquisiti

agli atti di causa, a dimostrazione delle condotte illecite, desumibili dal verbale di sommarie informazione rese dal Direttore provinciale INPS di Padova e dagli allegati alla segnalazione di reato del 2 settembre 2014, con cui lo stesso Direttore informava il Procuratore della Repubblica delle irregolarità riscontrate, mediante la stampa delle schermate del programma SISCO (in cui si evidenziavano i movimenti finanziari e la matricola del dipendente) e delle schermate “Cassetto previdenziale del cittadino”, da cui si evincevano i nominativi dei cittadini utilizzati per le fittizie liquidazioni, tutte effettuate a valere su un conto corrente intestato al convenuto.

In sintesi, dagli atti di causa emerge che erano state riscontrate anomalie nella definizione delle pratiche di contenzioso nella procedura telematica dell'INPS denominata SISCO, poiché, nonostante l'esito favorevole all'Istituto, venivano effettuate liquidazioni di spese legali ipoteticamente in favore delle parti soccombenti; importi che, in realtà, venivano accreditati su un conto corrente riconducibile al convenuto. Venivano, nel dettaglio, accertati 39 versamenti anomali per l'importo complessivo indicato in atto di citazione. Tutto ciò considerato, la sussistenza di gravi, precisi e concordanti elementi probatori in merito ai fatti dolosi contestati al convenuto, consentono al Collegio di potere affermare, con certezza, la sussistenza della condotta illecita ascritta al convenuto idonea ad avere determinato un danno all'immagine della pubblica amministrazione, perseguibile dinanzi alla Corte dei conti.

Considerato che risulta acclarato che il convenuto abbia commesso il reato di peculato contestato in sede penale, il Collegio deve procedere a verificare se

tale condotta sia stata foriera, e in quale misura, di danno all'immagine della pubblica amministrazione. In adesione alla pacifica giurisprudenza contabile, il Collegio rileva che la diffusione della notizia (clamor fori) costituisca il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione e alla onorabilità dell'ente pubblico, per effetto dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente, e che di tale diffusione debba darne prova l'attore pubblico.

Nella fattispecie emerge con evidenza il clamore derivato dai fatti in questione, oggetto di propalazione mediatica per la loro gravità e durata, come da rassegna stampa in atti prodotta dal pubblico attore, da cui emerge la risonanza che la vicenda ha avuto, sugli organi di informazione, che hanno ripetutamente descritto le condotte delittuose commesse dal sig. ..., mettendone in evidenza gli aspetti, tali da ingenerare ricadute negative sulla valutazione dell'opinione pubblica in ordine all'affidabilità dell'Amministrazione in cui lo stesso convenuto era inserito.

Il danno all'immagine deve ritenersi pertanto evidente, concretizzandosi esso ogniqualvolta un soggetto, legato da rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività (in tal senso, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze nn. 27/2017 e 28/2017). Nel caso in specie, non può ragionevolmente dubitarsi che l'INPS abbia visto ridursi il proprio prestigio e la propria

reputazione per i gravi comportamenti posti in essere dal proprio dipendente. Dalla lettura degli articoli di stampa emerge, infatti, che il convenuto è stato sempre qualificato come dipendente/impiegato dell'INPS e sono state descritte, con ampiezza di particolari, le condotte emerse durante le indagini e nell'ambito del procedimento penale, non potendosi revocare in dubbio il pregiudizio arrecato all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi del cit. articolo 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009.

III. Quantificazione del danno all'immagine

Rilevata la sussistenza del danno all'immagine, il Collegio, in relazione alla sua concreta quantificazione, osserva che l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato dal Procuratore regionale.

Pur prendendo in considerazione il criterio presuntivo di cui all'art. 1, c. 1 sexies, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (secondo cui, l'entità di tale danno si presume, "salvo prova contraria", pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altre utilità illecitamente percepita dal responsabile), il Requirente se ne è discostato, fornendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., congrui parametri per la quantificazione del danno, e avvalendosi dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la norma di cui al cit. comma 1 sexies

consenta, comunque, di ricorrere al criterio di valutazione equitativa, in considerazione delle allegazioni probatorie fornite dal Requirente e tenuto conto della obiettiva difficoltà di precisa individuazione del suo esatto ammontare (art. 1226 c.c.), sopperendovi attraverso elementi di prova, anche presuntivi od indiziari (art. 2729 c.c.), tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza ed in concorso con i fatti notori di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., comunque riferibili al comportamento lesivo di beni o interessi fondamentali della personalità (C. dei conti, I Appello, n. 532/2008 e Sez. Giur. Toscana, n. 306/2016). In proposito, la giurisprudenza (v. Sez. III Centrale, n. 220/2013) è solita valorizzare l'oggettiva gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell'illecito, la reiterazione della condotta, l'entità dell'arricchimento, il grado di diffusività dell'episodio nell'ambito della collettività di appartenenza. Ulteriore rilevanza assumono anche il ruolo e la qualifica dell'autore dell'illecito (Cassazione, SS.UU. 25/2/2010, n. 15208, che conferisce rilevanza al ruolo sociale e pubblico del soggetto agente e all'entità del discredito proiettato verso l'esterno per effetto dei mezzi di informazione).

Pertanto, detta liquidazione non può prescindere dall'individuazione dei criteri oggettivi (somme di danaro o utilità patrimoniali conseguite), soggettivi (ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione di appartenenza) e sociali (risonanza e sentimento di discredito e di sfiducia delle istituzioni rappresentate, anche in relazione all'offesa recata indirettamente ad altri dipendenti e colleghi che, invece, operano con dedizione, onestà, rettitudine e diligenza). Tali elementi, nel caso di specie, assumono rilevanza, tenuto

conto non solo della natura del reato (peculato) per il quale il convenuto è stato condannato in sede penale, ma anche del contesto in cui si è manifestata l'attività criminosa complessiva, che ha visto il convenuto dedito a una condotta illecita e truffaldina, da ottobre 2012 ad agosto 2014, periodo in cui venivano collocate temporalmente le 39 “liquidazioni anomale” accreditate sul proprio conto corrente. Occorre altresì considerare la diffusione mediatica dell'immagine negativa dell'Amministrazione in cui il convenuto era inserito (5 sono gli articoli di stampa, pubblicati su quotidiani tra l'8 giugno 2016 e il 22 giugno 2017, in cui veniva annoverato il convenuto), e l'entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, nonché per il licenziamento del ..., intervenuto nel novembre del 2014, all'esito di procedimento disciplinare originato proprio dalla scoperta della condotta illecita del dipendente. Vanno nondimeno considerate, come rilevato dal Requirente, l'integrale restituzione, in parte spontanea e in parte a seguito di condanna del Tribunale di Padova, delle somme sottratte all'INPS.

Pertanto, valutati i criteri di determinazione in via equitativa e, in particolare, la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica, unitamente alla risonanza della vicenda avvenuta da parte degli organi di informazione, che può aver trasmodato gli ambiti giudiziari e locali (cfr. Cass., SS.UU., 25/2/2010, n. 15208) determinati dal “clamor fori” ma anche dal procedimento disciplinare subito dal convenuto, il Collegio ritiene equo quantificare il danno all'immagine, causato dalle condotte illecite integranti

le gravi violazioni di legge sopra richiamate (cit. art, 17, co. 30 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009), nella misura di 157.248,00 euro, pari esattamente al maltolto; ciò in conformità alla domanda attrice e discostandosi, proprio in virtù dei sopra richiamati criteri probatori allegati dal Requirente, dal criterio presuntivo del doppio della somma di denaro illecitamente percepita. Il predetto importo, da intendersi comprensivo di rivalutazione monetaria, va incrementato degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

IV. Le spese di giudizio seguono il regime giuridico dettato dal principio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto;

- condanna il signor ... al risarcimento del danno

all'immagine, in favore dell'INPS, complessivamente e

definitivamente liquidato in 157.248,00 euro (euro

centocinquantasettemiladuecentoquarantotto/00#), comprensivo di

rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunti gli interessi legali a

decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino

all'integrale soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono

liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Carlo Greco

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in €

Il Giudice estensore Il Presidente

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza ZAFFINA Carlo GRECO